d'indurre la Camera a sospenderne l'approvazione, desiderando io anzi ch'essa sia quanto più presto si possa promulgata e messa in esecuzione nella Toscana. Ho voluto presentare questa osservazione unicamente allo scopo d'eccitare il Ministero a prendere in considerazione l'organizzazione della guardia nazionale, non mai coll'intento che fosse menomamente sospesa l'approvazione di questa legge.

TOSCANELLI. Io appoggio questa legge pensando all'immenso effetto politico che la sua promulgazione produrrà nelle provincie toscane, perchè servirà a calmare le apprensioni grandissime che alcuni hanno per l'autonomia toscana.

Importa grandemente, a mio credere, che la Camera non confonda la diversità delle leggi con l'autonomia.

L'autonomia, a mio avviso, consiste nella delegazione della prerogativa reale in tempo di pace perfetta; consiste nelle direzioni dei vari Ministeri residenti in Firenze; consiste nella promulgazione di leggi e decreti speciali per quelle provincie; consiste nella presenza del governatore generale, che in sè riassuma il potere di tutti i ministri per gli affari che riguardano quelle provincie.

Quanto all'unificazione delle leggi credo di non errare asserendo che, tranne per le leggi organiche, la maggior parte de' miei onorevoli colleghi di quella nobile provincia desiderano vivamente l'unificazione, ma con nuove leggi sottoposte in tutti i loro particolari alla sanzione di questo Parlamento italiano; poichè il solo potere legislativo può dare alle leggi quell'autorità che devono avere.

MINISTRO PER L'INTERNO. Non vi è dubbio che il Ministero non può far leggi senza il Parlamento. L'intenzione del Ministero di agevolare, sollecitare quanto più sia possibile l'unificazione delle leggi organiche è già stata più volte qui manifestata; rimane a divisare le leggi che devono essere applicate; ma questo non si può fare che col Parlamento, non ci si può portare sollecitudine per parte del Ministero, salvochè preparando il più prontamente possibile i disegni di queste leggi.

Del resto, ripeto, il Ministero non ha facoltà di fare leggi e di anticipare anche di un giorno la promulgazione delle medesime senza il concorso del Parlamento, poichè non può usurpargli la prerogativa che gli spetta.

TOSCANELLI. Nel *Monitore Toscano* io trovo non solo dei decreti, ma delle leggi che portano la firma del governatore, ed io sono pronto a darne prova, qualora ne faccia d'uopo, e ne venga richiesto.

MINISTRO PER L'INTERNO. Io credo che l'onorevole preopinante cada in errore, confondendo disposizioni regolamentari, disposizioni che anche per decreto reale possono essere poste in atto colle leggi. La garantisco che non è stata pubblicata nessuna legge nel senso che s'intende designare con questa parola, nella Toscana, dacchè c'è il governatore generale.

PRESIDENTE. Se non vi è più alcuno che domandi di parlare sulla discussione generale, s'intenderà chiusa.

(La discussione generale è chiusa.)

(Si approvano senza discussione i due seguenti articoli:

« Art. 1. Saranno promulgate nelle provincie toscane:

« La legge 4 marzo 1848;

« I reali decreti 28 aprile, 16 settembre e 14 ottobre 1848;

« La legge 12 giugno 1853, articoli 3 e 4;

« La legge 27 febbraio 1859;

« I regii decreti 3 e 17 maggio e 14 giugno 1859, non che le altre leggi e regolamenti relativi all'ordinamento ed al servizio della guardia nazionale che sono in vigore nelle antiche provincie dello Stato.

« Art. 2. Appena promulgata la presente legge, sarà proceduto alle operazioni necessarie per la attuazione delle leggi e regolamenti suindicati, i quali andranno in vigore tostochè le dette operazioni saranno ultimate.

« Un decreto reale determinerà le norme non che le disposizioni transitorie occorrenti per quest'attuazione. »

Si procederà ora allo scrutinio segreto sul complesso della legge.

Risultamento della votazione:

Presenti e votanti	197	
Maggioranza	99	
Voti favorevoli		194
Voti contrari		3

(La Camera approva.)

DISCUSSIONE SULLA RELAZIONE DELLA GIUNTA PER L'ACCERTAMENTO DEL NUMERO DEI DEPUTATI IMPIEGATI.

PRESIDENTE. È all'ordine del giorno la discussione sulla relazione della Giunta per l'accertamento del numero dei deputati impiegati regii stipendiati.

Do lettura delle conclusioni della Commissione:

« Or bene, ritenuto che ammonta a 387 il numero complessivo dei deputati constituenti la rappresentanza nazionale, e che per conseguenza il *quinto* di questo numero, per l'effetto indicato all'alinea 1° dell'articolo 100 della legge elettorale, vuol essere di *settantasette*;

« Ritenuto rilevarsi dall'elenco premesso a questa relazione, che, dedotti i sei impiegati della categoria 8, i quali eccedono il numero determinato dall'alinea 2° dell'istesso articolo 100, il complessivo numero degli impiegati ammonta appena al numero di *cinquantuno*,

« La Giunta perciò vi propone che, riconosciuto esatto il presentatovi elenco, vogliate dichiarare:

« 1° Che l'*ottavo* del *quinto* assegnato, siccome limite insuperabile agl'impiegati delle categorie 4 e 8, è constituito dal numero *nove*;

« 2° Che gl'impiegati della categoria 8 eccedono di *sei* questo numero, epperciò vuol essere estratto a sorte il nome di sei di loro, la cui elezione hassi ad annullare, siccome è statuito dal prenotato alinea 2° dell'art. 100 della legge elettorale;

« 3° Che gl'impiegati della categoria 4 risultano appena in numero di *otto*, e così resta ancora per questa categoria di impiegati un posto vacante;

« 4° Che essendo appena *cinquantuno* gli impiegati i quali oggidì fanno parte della Camera, restano ancora *ventisei* seggi, a cui funzionari ed impiegati possono accedere.

« Inoltre, per le considerazioni addotte precedentemente, vi propone di riconoscere e dichiarare:

« 5° Che i funzionari i quali rivestono due qualità, e per amendue di esse sono eleggibili, vogliono essere inscritti nell'*elenco* in quella delle *qualità* per la quale sono dalla legge meno limitati i seggi nella Camera; e che perciò hanno ad inscriversi per la qualità di membri di Consiglio superiore e per quella di segretario generale, e non già per quella di professori universitari, gli onorevoli

« Tomati, Sperino, Pateri, Gastaldetti, Manfredi Giuseppe;

« 6° Che parimente il cavaliere Angelo Bo vuol essere inscritto, non già quale professore universitario, ma sì invece quale direttore generale della sanità marittima. Dacchè la Ca-